SOMMARIO

Introduzione

Capitolo 1 - Compensi amministratori
Deducibilità del costo 6
Delibera assembleare 7
Congruità del compenso 11
Ires e compenso all'amministratore socio unico di S.r.l. 14
Gratuità del compenso 15
Carica dell'amministratore 17
Rapporto di lavoro dipendente e di amministrazione 18
Tempistiche di erogazione del compenso amministratore 18
TFM - Trattamento di fine mandato 20
Qualifica amministratore - Partita Iva o persona fisica 26
Tipologie di remunerazione 35
Assicurazione Inail 36

Capitolo 2 - Distribuzione dividendi
Verbale di distribuzione di dividendi o riserve ai soci 41
Scritture contabili 48
Modello CUPE 49
Modello Redditi - Prospetto del capitale e delle riserve 50
Modello 770 51

Capitolo 3 - Calcoli alternativi di convenienza (riproducibili con file Excel allegato)
Elementi di valutazione 54
Amministratore senza Partita Iva e non iscritto ad altre forme di previdenza (amministratore di micro società) 55
Amministratore senza Partita Iva e non iscritto ad altre forme di previdenza (amministratore di piccola società) 56
Amministratore senza Partita Iva e non iscritto ad altre forme di previdenza (amministratore di media società) 57
Amministratore senza Partita Iva e non iscritto ad altre forme di previdenza (amministratore di grande società) 58
Amministratore con altra previdenza 59
Amministratore commercialista 60
Amministratore con Partita Iva senza cassa (cd. "scassato") 61
Amministratore commercialista forfettario 62
Calcolo Irpef anno 2025 e 2026 63

Introduzione

Il presente lavoro è stato realizzato per analizzare i profili di convenienza e di corretta impostazione civilistica, contabile e fiscale di due differenti modalità di remunerazione dei soci/amministratori di una società: quella dei compensi amministratori e quella della distribuzione dei dividendi.

Tali modalità possono presentare differenti profili di convenienza al ricorrere di molte variabili, tra cui lo stato di salute dell'azienda e la conseguente possibilità di sostenere una struttura di costi relativi alla gestione del compenso amministratore (tra cui il compenso stesso, la previdenza ad esso collegata, le competenze per la gestione della busta paga - nel caso di amministratore senza Partita Iva, ecc.), nonché l'opportunità di attendere la cristallizzazione del risultato d'esercizio in un bilancio depositato, o il fatto che l'amministratore sia anche socio (diversamente, non sarà possibile valutare la convenienza della distribuzione del dividendo essendo solo possibile erogare un compenso amministratore), o la qualifica dell'amministratore (se opera con Partita Iva, iscritto o meno a una cassa o senza Partita Iva) e il suo regime fiscale.

In altri termini, sono diverse le variabili da considerare per un corretto approccio al tema.

Si inizia quindi la trattazione andando a tratteggiare le 2 tipologie di remunerazione per poi concludere con una serie di calcoli alternativi, riprodotti su fogli Excel.



- Si allega inoltre un "tool" in forma di foglio di calcolo Excel che ha l'obiettivo di simulare un confronto semplificato tra attribuzione del compenso amministratori e distribuzione dell'utile dell'esercizio, sulla base della normativa fiscale e contributiva generale vigente per l'anno 2026 (Irpef, Ires, Gestione Separata Inps), senza tenere conto di situazioni soggettive particolari, regimi agevolati, deduzioni specifiche o altre variabili individuali o societarie che possono incidere in misura significativa sull'esito finale.
- Il file deve essere utilizzato da soggetti "esperti" ed è liberamente modificabile.
- Ciascun utilizzatore è libero di apportare gli adattamenti ritenuti opportuni o necessari in relazione alla propria specifica situazione.
- I dati inseriti e i risultati ottenuti dovranno poi essere adeguatamente interpretati e valutati e, ove necessario, modificati, dall'utilizzatore.

Capitolo 1

Compensi amministratori

DEDUCIBILITÀ DEL COSTO

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e in materia di norme generali sui componenti del reddito di impresa vige il principio che pone a carico del contribuente la prova dei presupposti di deducibilità degli oneri concorrenti alla determinazione del reddito di impresa, ivi compresa la loro **inerenza** e la loro diretta imputazione ad attività produttive dei ricavi.

Peraltro, l'onere della prova dell'inerenza, gravante sul contribuente, ha per oggetto la **congruità** dei medesimi. Ciò per la considerazione che il difetto di congruità si risolve in un difetto di inerenza.

La prova investe, quindi, **certezza**, **competenza** e inerenza, al fine di assicurare l'ortodossa imputazione del costo sostenuto in base alla normativa vigente. Infatti, l'art. 109, c. 4 Tuir dispone che le spese e gli altri componenti negativi di reddito non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Tuttavia, le spese e gli altri oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

Il compenso amministratore, quale componente negativo reddituale (art. 109, cc. 4 e 5 Tuir), è deducibile in presenza dei seguenti requisiti:

- **imputazione a conto economico:** le spese e gli altri componenti negativi **non sono ammessi in deduzione** se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza;
- **elementi certi e precisi:** le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico, **concorrono a formare il reddito**, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi;
- **inerenza:** le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

Il compenso deve essere definito al momento della nomina, nello statuto o da delibera assembleare:

- **compensi agli amministratori (art. 2389, c. 1 c.c.):** i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti **all'atto della nomina o dall'assemblea** (o nello statuto);
- **mancata definizione del compenso:** se il compenso non viene stabilito nell'atto di costituzione della società e in sede di successive delibere assembleari, l'amministratore mantiene, comunque, il diritto a richiedere all'assemblea una remunerazione per il lavoro svolto in rapporto a:
  - funzioni;
  - responsabilità assunte.

DELIBERA ASSEMBLEARE

Obbligo della delibera assembleare

Vi è la necessità di una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio.

Il verbale di assemblea che stabilisce il compenso degli amministratori non rientra tra gli atti soggetti a registrazione (Tabella art. 9 D.P.R. 131/1986).

Sul punto l'Ordinanza della Cassazione n. 73291/2021 ha disposto l'indebita deduzione ai fini Ires dei compensi degli amministratori in quanto non preventivamente autorizzati da specifica delibera assembleare, ossia per mancanza di una specifica e preventiva delibera dell'assemblea. La non deducibilità del componente negativo di reddito incorre per difetto dei requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità del costo di cui all'art.109 Tuir. La spesa sostenuta da una società di capitali per i compensi degli amministratori - non stabiliti nell'atto costitutivo - non è deducibile in mancanza di una esplicita delibera assembleare preventiva, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, né è ratificabile successivamente, stante la natura inderogabile degli artt. 2364 e 2389 c.c.

L'atto costitutivo può prevedere o meno un compenso per gli amministratori, ma, laddove non lo preveda, il raccordo della disposizione civilistica con la norma fiscale di cui all'art. 95, c. 5 Tuir, a mente del quale "i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73, c. 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti" impone che nel caso in cui nulla preveda l'atto costitutivo, la certezza e/o determinabilità del costo ai fini della sua inerenza e quindi della sua deducibilità sia preventivamente determinato dall'organo assembleare. In assenza di previa delibera assembleare i compensi non sono predeterminati nell'*an* e nel *quantum*.

L'unica possibilità di dedurre il costo, se la delibera assembleare non è presente, è di dimostrare che approvando il bilancio l'assemblea - totalitaria - era a conoscenza del vizio e abbia manifestato la volontà di determinare i compensi amministratori espressamente.

Ratifica tacita con delibera di approvazione del bilancio

Con **sentenza n. 2832/2001 la Cassazione** ha affermato che l'approvazione del bilancio, in cui figuri iscritta la voce relativa al compenso, ha valore giuridico di approvazione e ratifica dell'operato dell'amministratore che si sia attribuito il compenso senza che l'assemblea lo abbia previamente deliberato.

L'approvazione del bilancio, infatti, costituirebbe manifestazione di volontà diretta all'approvazione di tale attribuzione, poiché non costituirebbe una mera presa d'atto di dati contabili, ma rappresenterebbe un atto di appropriazione del rapporto da parte della società e, pertanto, una ratifica.

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

Il principio è stato condiviso dalla **sentenza n. 28243/2005** e, implicitamente, dalla sent. n. 11490/2007; è stato tuttavia negato che, allo scopo di valutare la possibilità di sanare l'autoattribuzione di compensi da parte dell'amministratore, non preventivamente deliberata dall'assemblea, mediante delibera di approvazione di bilancio, sia sufficiente l'affermazione del principio di diritto astratto, essendo necessario che, in concreto, siano indicati gli elementi probatori dai quali risulti che la specifica spesa era stata acquisita al bagaglio istruttorio della delibera relativa al bilancio.

Necessità di esplicita delibera assembleare

La **sentenza della Cassazione n. 3774/1995** e il prevalente orientamento delle Sezioni Unite **ritengono necessaria l'esplicita delibera assembleare di determinazione dei compensi**, negando che tale delibera possa considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio.

Anche la dottrina prevalente è favorevole all'indirizzo più restrittivo; autorevoli voci ritengono, tuttavia, che il problema non possa essere risolto in termini assoluti e astratti, dovendo in concreto verificarsi se, accanto alla dichiarazione di scienza di approvazione del bilancio, non si ponga anche una manifestazione di volontà dell'assemblea diretta a convalidare il comportamento degli amministratori, desumibile dalla circostanza che della determinazione del compenso l'assemblea stessa abbia esplicitamente discusso e abbia quindi espresso un **voto consapevole**.

Esplicito ordine del giorno in sede di approvazione del bilancio
(Cass., sent. n. 21933/2008)

La violazione dell'art. 2389 c.c., sul piano civilistico, dà luogo a nullità degli atti di autodeterminazione dei compensi da parte degli amministratori per violazione di norma imperativa, nullità che, per il principio stabilito dall'art. 1423 c.c., **non è suscettibile di convalida**, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente. **Pertanto, l'approvazione del bilancio non è idonea a configurare la specifica delibera di determinazione del compenso, in caso di omessa previsione statutaria.**

Ordine del giorno: dall'art. 2364 c.c. emerge che le deliberazioni di approvazione del bilancio e quelle di determinazione dei compensi degli amministratori hanno **oggetti e contenuti diversi e distinti**, l'una essendo diretta a controllare le legittimità di un atto di competenza degli amministratori, "approvandolo" o non "approvandolo", l'altra avendo la funzione di "determinare" o "stabilire" il compenso.

Non appare idoneo ravvisare, in una deliberazione dell'assemblea avente un determinato oggetto, un'implicita approvazione di una deliberazione avente oggetto diverso.

Inoltre, **gli oggetti devono risultare chiaramente nella convocazione e nel relativo ordine del giorno**.

Fac-simile di verbale di assemblea per la determinazione del compenso da corrispondere ai membri del consiglio di amministrazione

ABC S.R.L.

Sede in MANTOVA CORSO GARIBALDI, 22
Capitale sociale € 10.000,00 i.v.
Registro Imprese di Mantova n. 01234567891 - Codice fiscale 01234567891
R.E.A. di Mantova n. MN-234567 - Partita Iva 01234567891

Verbale assemblea ordinaria del 1.01.202X

Il giorno 1.01.202X, alle ore 12:00, presso la sede della Società in MANTOVA, CORSO GARIBALDI, 22, si è tenuta l'assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Determinazione del compenso per l'opera svolta dagli amministratori per l'esercizio 202X.
2. Varie ed eventuali.

Come da Statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Sig.ra ROSSI BIANCA, la quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, la Sig.ra VERDI ROBERTA.

Il Presidente,

constata

- che è presente, oltre a sé stesso, l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: VERDI ROBERTA - Vice presidente di consiglio;
- che sono presenti, in proprio i Signori Soci rappresentanti l'intero capitale sociale di € 10.000,00, come risulta dal prospetto che segue e dalla situazione aggiornata dei soci presso il Registro Imprese (S.r.l.):

Generalità	Tipo diritto	% partecipaz.	Quota/ n. azioni	In proprio/ delega
ROSSI BIANCA	Proprietà	40,00	4.000,00	In proprio
BIANCHI SARA	Proprietà	50,00	5.000,00	In proprio
VERDI ROBERTA	Proprietà	10,00	1.000,00	In proprio

Tutti in condizione di intervenire alla discussione che si aprirà sui punti all'ordine del giorno, di ricevere e trasmettere documentazione.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria, come conseguenza delle presenze sopra rilevate, e dichiarandosi i presenti sufficientemente informati sugli argomenti da discutere, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente propone di deliberare un compenso agli amministratori pari a:
- € 30.000,00 annui e al lordo dei contributi previdenziali e fiscali cadauno.

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

Fac-simile di verbale di assemblea per la determinazione del compenso da corrispondere ai membri del consiglio di amministrazione (segue)

Il Presidente poi propone di corrispondere agli amministratori il rimborso delle spese di trasferta inerente il vitto, l'alloggio e i rimborsi chilometrici come da tabelle ACI, sotto forma di rimborso analitico, dietro presentazione e consegna dei relativi documenti giustificativi. Per le missioni che gli amministratori dovranno svolgere fuori del Comune ove hanno la residenza, viene proposta, in alternativa ai rimborsi delle spese di vitto e alloggio, ad esclusivo indennizzo di queste ultime, l'erogazione di indennità forfetarie, da determinarsi caso per caso.
Il presidente suggerisce di erogare tale compenso e tali rimborsi con periodicità dipendenti dalle disponibilità finanziarie della società.

Al termine della discussione, e dopo aver accertato la non esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto da parte dei soci presenti, il Presidente sottopone al voto il primo punto all'ordine del giorno, in riferimento al quale l'assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare il compenso agli amministratori così come proposto nelle premesse.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 13:00.

Il segretario VERDI ROBERTA Il presidente ROSSI BIANCA

CONGRUITÀ DEL COMPENSO

Art. 37-bis D.P.R. 29.09.1973, n. 600 - Art. 95, 109 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Corte Cass. 17.05/27.09.2000, sent. n. 12813 - Corte Cass., sent. 30.10.2001, n. 13478 - Corte Cass., sent. 9.05.2002, n. 6599 - Corte Cass., sent. 31.10.2005, n. 21155 - Corte Cass., sent. 2.12.2008, n. 28595 - Corte Cass., sent. 25.09.2006, n. 20748

L'Amministrazione Finanziaria può valutare la congruità del compenso amministratore?

La Corte di Cassazione aveva affermato che gli uffici finanziari non sono vincolati alla misura dei compensi attribuiti agli amministratori di società, risultanti da deliberazioni sociali o contratti, e ciò a prescindere dall'invalidità di tali atti sotto il profilo civilistico. Ciò significa che gli uffici avrebbero la facoltà di negare la deducibilità di una parte dei compensi corrisposti agli amministratori, in presenza di una serie di elementi, quali la manifesta sproporzione rispetto al volume d'affari della società o all'utile operativo conseguito.

La stessa Corte di Cassazione, tuttavia, con più pronunciamenti ha radicalmente sovvertito il precedente orientamento, affermando che la spettanza e la deducibilità dei compensi agli amministratori è determinata, fra l'altro, dal consenso che si forma tra le parti, senza che all'Amministrazione Finanziaria sia riconosciuto un potere specifico di valutazione di congruità. Ciò in quanto non esistono indicazioni vincolanti sui massimi di spesa, oltre i quali tali compensi non possono essere dedotti.

Posizione amministrazione finanziaria

Verifica dell'attendibilità economica:

- rientrerebbe nei normali poteri dell'ufficio la verifica dell'**attendibilità economica delle rappresentazioni esposte nel bilancio e nella dichiarazione**; l'esercizio di tali poteri non renderebbe necessario l'accertamento della nullità (totale o parziale) dei negozi giuridici attraverso i quali i fatti di gestione dell'impresa si sono realizzati.

Valutazione di congruità:

- la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi è insita nei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria la quale può, osservando le regole stabilite dal D.P.R. 600/1973 e dal D.P.R. 917/1986, procedere alla rettifica delle dichiarazioni anche se non ricorrono irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio dell'impresa, o negare, in particolare, **la deducibilità di parte di un costo, ove questo superi il limite al di là del quale non possa essere ritenuta la sua inerenza ai ricavi o, all'oggetto dell'impresa**.

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

Deducibilità fiscale dei compensi spettanti agli amministratori

Tesi restrittiva (Cass. sent. nn. 12813/2000 - 13478/2001 - 9036/2013 - 24379/2016)

Alcuni Collegi giudicanti hanno sostenuto che l'entità del compenso deducibile debba essere commisurato ai seguenti parametri:

- dimensioni della società erogante;
- ammontare del giro d'affari;
- ammontare del reddito conseguito.

Gli Uffici finanziari hanno la facoltà di negare la deducibilità di parte del costo, ove questo superi il limite oltre il quale non possa essere ritenuta l'inerenza con i ricavi o, quanto meno, con l'oggetto dell'impresa.

In sede di controllo della congruità dei compensi spettanti agli amministratori, **gli uffici finanziari non sono vincolati alla misura indicata in deliberazioni sociali o contratti, e ciò a prescindere dall'invalidità di tali atti sotto il profilo civilistico** e a prescindere dalla regolarità della tenuta contabile.

Tesi permissiva

(Cass., sent. nn. 6599/2002 - 28595/2008 - 25572/2013)

In sede di controllo della congruità dei compensi spettanti agli amministratori, gli uffici finanziari non sono vincolati alla misura indicata in deliberazioni sociali o contratti, e ciò a prescindere dall'invalidità di tali atti sotto il profilo civilistico e a prescindere dalla regolarità della tenuta contabile.

La spettanza e la deducibilità dei compensi agli amministratori è determinata, fra l'altro, dal **consenso che si forma tra le parti, senza che all'Amministrazione Finanziaria sia riconosciuto un potere specifico di valutazione di congruità.**

La mancanza, poi, di una clausola generale antielusiva è di ostacolo al riconoscimento, nell'attualità, di un potere dell'Amministrazione Finanziaria di operare questo tipo di valutazione per detta fattispecie, che non rientra tra le ipotesi tassative previste dall'art. 37-bis D.P.R. 600/1973.

Il potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti agli amministratori non può derivare dalla disciplina dell'inerenza, poiché in tale ambito rileva il profilo della "qualità" del costo, piuttosto che quello della "quantità", poiché l'imprenditore è libero di scegliere la strategia d'impresa.

Assenza limiti normativi

Non esistono disposizioni fiscali, quali riferimento a tabelle o altre indicazioni vincolanti, contenenti limiti massimi di spesa oltre i quali i compensi non sono deducibili.

Consenso tra le parti

La spettanza e la deducibilità dei compensi agli amministratori è determinata dal consenso che si forma fra le parti senza che all'Amministrazione Finanziaria sia riconosciuto un potere specifico di valutazione di congruità.

Evoluzione normativa

(Cass. sent. 9.05.2002, n. 6599)

Questa carenza di potere specifico emerge con riferimento alla norma in vigore prima del Tuir, ossia all'art. 59 D.P.R. 597/1973, che era del seguente tenore: «I compensi corrisposti dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ai soci amministratori sono deducibili nei limiti delle misure correnti per gli amministratori non soci».

Questa norma tendeva ad evitare le possibili manovre elusive che, attraverso la maggiorazione dei compensi agli amministratori-soci, potevano essere poste in essere per non pagare, nella misura dovuta, l'imposta che fa capo alla società di persone.

L'eliminazione (in sede di redazione del Tuir) del riferimento del limite delle «misure correnti per gli amministratori non soci» ha natura innovativa, poiché ha tolto all'Amministrazione Finanziaria il potere di ricondurre ai prezzi di mercato previsti per gli amministratori non soci (prezzi facilmente individuabili nel concreto) i compensi sproporzionati.

La disciplina del Tuir ha, quindi, totalmente liberalizzato il concetto di "spettanza", ai fini della deducibilità.

L'art. 95 Tuir, nella sua formulazione, non prevede più il richiamo ad un parametro da utilizzare nella valutazione dell'entità dei compensi; pertanto, non si può che prendere atto della modificazione normativa e concludere per l'inesistenza del potere di verificare la congruità delle somme date ad un amministratore di società a titolo di compensi per l'attività svolta (Cass., sent. n. 28595/2008).

Interposizione fittizia

Non si può ricorrere al meccanismo dell'interposizione di persona, di cui all'art. 37, c. 3 D.P.R. 600/1973, poiché, nella fattispecie in esame, si discute solo di deducibilità o meno per un soggetto di costi e non di imputazione di reddito ad un soggetto piuttosto che ad un altro (i costi che risultano sostenuti dalla società costituiscono nella stessa misura reddito per altri soggetti, per cui non vi è un'interposizione).

Disciplina dell'inerenza

Per riconoscere il potere di valutazione, non può farsi riferimento alla disciplina dell'inerenza.

Il problema non può essere risolto sul piano dell'inerenza poiché, in questa materia, ai fini impositivi rileva tendenzialmente il profilo della **"qualità"** del costo piuttosto che quello della **"quantità"**, proprio perché l'ordinamento riconosce all'imprenditore la libertà di impostare la sua strategia d'impresa.

Concetto di inerenza (Art. 109 Tuir)	• Il costo è inerente se serve a produrre ricavi; una volta accertata questa qualità del costo, è abbastanza difficile affermare (senza scivolare in una zona grigia, tendenzialmente molto discrezionale) in quale misura esso è deducibile o meno, tranne che non vi sia una indicazione normativa specifica, che ponga un tetto alle spese. • Nella specie, i compensi corrisposti agli amministratori sono costi inerenti all'attività d'impresa: pertanto, in mancanza di una norma che ponga un limite tendenzialmente oggettivo, il controllo di congruità deve escludersi.

Principio di cassa

La disposizione antielusiva prevista dall'art. 95, c. 5 Tuir impone la deducibilità dei compensi nell'esercizio di effettiva corresponsione, derogando al principio generale di competenza di cui all'art. 109, c. 1 Tuir.

La precedente disciplina, prevedendo, invece, la deducibilità di tali costi per competenza, generava diffuse pratiche elusive. Tali comportamenti sono venuti meno con l'introduzione della deduzione dei compensi in misura fissa secondo il principio di cassa.

IRES E COMPENSO ALL'AMMINISTRATORE SOCIO UNICO DI S.R.L.

Interpretazione favorevole al contribuente con l'esito dell'interpellanza parlamentare n. 5-02714 del 5.02.2020, avente per oggetto l'art. 95 Tuir in tema di spese per prestazioni di lavoro.

In particolare, si chiedeva un parere risolutivo sulla portata della norma, volto a chiarire se tale disposizione sia applicabile a tutte le tipologie societarie, ivi incluse le società a responsabilità limitata unipersonali. La richiesta di chiarimento traeva origine dai recuperi a tassazione del compenso corrisposto, nelle S.r.l. unipersonali, all'amministratore unico che sia anche socio unico, a nulla rilevando l'inerenza e la congruità dell'importo.

Così sintetizzata la fattispecie, la risposta richiama preliminarmente la **risoluzione n. 113/E/2012**, che aveva precisato come le norme vigenti separano nettamente il trattamento fiscale da riservare ai compensi erogati all'imprenditore individuale rispetto a quello disposto per i compensi agli amministratori erogati da società in nome collettivo, in accomandita semplice e da società di capitali. In tale contesto, l'**art. 60 Tuir, che non ammette in deduzione le somme corrisposte a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, è da riferirsi al solo imprenditore individuale/persona fisica** e non anche all'impresa esercitata in forma collettiva. **Le spese per prestazioni di lavoro, infatti, risultano deducibili nei confronti dei soggetti societari (art. 95, c. 5 Tuir) al momento della corresponsione.**

Lo stesso legislatore, nel consentire la deducibilità al momento della corresponsione, ha impedito che avvenissero arbitraggi consistenti nella deducibilità per competenza del costo del

compenso in capo alla società e nel rinvio della tassazione al momento della percezione da parte dell'amministratore.

Tale ricostruzione è rinvenibile, oltretutto, nella risposta fornita in occasione del question time n. 5-03498 del 30.09.2010: in tale sede si è evidenziato come il c. 5 dell'art. 95 Tuir, disponendo che il componente negativo di reddito concorre alla formazione della base imponibile nel momento in cui avviene l'erogazione, non mette in dubbio la deducibilità dei compensi erogati dai soggetti Ires agli amministratori. Ciò premesso, in sede di controllo sarà comunque possibile disconoscere la deducibilità del compenso, in tutto o in parte, qualora esso risulti palesemente sproporzionato rispetto alla complessità della struttura societaria. Così ricostruito il quadro normativo e richiamata la prassi in materia, si precisa che le considerazioni sopra evidenziate e già esplicitate nella risoluzione n. 113/E/2012 (seppure riguardante una S.r.l. in liquidazione volontaria che corrisponde al proprio liquidatore e socio al 99% un compenso per l'attività svolta) sono replicabili nel caso di specie.

In altri termini, **le S.r.l. unipersonali, quali soggetti Ires, non sono attratte dalla disciplina di cui all'art. 60 Tuir**, applicabile esclusivamente alle imprese individuali. **Pertanto, i compensi spettanti all'amministratore rientrano tra i componenti negativi di reddito deducibili dalla società all'atto dell'erogazione e tassati in capo all'amministratore ex art. 95, c. 5 Tuir**. Ne consegue, in capo al percettore, che tali importi saranno tassati poiché, ancorché lo stesso assuma il ruolo di amministratore-socio, non risultano applicabili le disposizioni di cui al c. 1 dell'art. 8 Tuir, riferibili ai soli imprenditori individuali. Sul punto, infine, si segnala anche un pronunciamento della **C.T.R. Toscana (sentenza 7.07.2018, n. 1294/6/18), in linea con la risposta all'interrogazione parlamentare**.

GRATUITÀ DEL COMPENSO

Art. 2260 c.c.: i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato, che si presume oneroso e se non determinato nella misura dalle parti, viene determinato dal giudice del lavoro.

Resta comunque possibile che non sia previsto un compenso, ossia che l'amministratore svolga la propria attività a titolo gratuito; tuttavia è consigliabile che ciò sia esplicitato da apposita delibera assembleare.

Disciplina civilistica

Contratto di amministrazione

Trattasi di un rapporto atipico avente per oggetto una prestazione di lavoro in senso ampio, che riveste contenuti di attività prevalentemente giuridica, in una posizione che oscilla fra autonomia e subordinazione.

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

Dottrina	Autorevole dottrina ritiene che il rapporto di amministrazione possa essere collocato nell'ambito della categoria del **contratto d'opera**, anche se la disciplina specifica deve essere sempre integrata con le norme tipiche del **mandato**.

Onerosità della prestazione

Anche per l'amministratore **il mandato si presume oneroso** e la misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.

Qualora il **compenso non** sia stato **determinato**, gli amministratori **dovrebbero, comunque, averne diritto** e, nella determinazione di esso, non sono vincolati alle successive deliberazioni dell'assemblea, potendo adire le vie giurisdizionali per la concreta determinazione.

Natura del diritto al compenso

(Cassazione, sez. I, sent. 24.02.1997, n. 1647)

La costante interpretazione accolta dalla giurisprudenza riconosce, alla pretesa degli amministratori al compenso, la natura di **diritto soggettivo perfetto**.

Qualora il giudice di merito accerti che tra una società di capitali ed il suo amministratore sia intercorso soltanto il rapporto di natura organica derivante dal mandato ad amministrare (al quale sono, pertanto, riconducibili le prestazioni dell'amministratore), quest'ultimo può esercitare una specifica azione giudiziaria al fine di ottenere l'adeguamento del compenso, ove ritenga insufficiente il compenso stesso, avuto riguardo alla crescente entità ed importanza dell'opera prestata.

Mancata determinazione del compenso

È da considerare **irrilevante**, ai fini della successiva richiesta di determinazione del compenso, l'assenza di precise indicazioni:
- contenute nell'atto costitutivo ovvero;
- fornite da deliberazioni successive da parte dell'assemblea.

Omessa indicazione nell'atto costitutivo *(Cass., sent. n. 19.03.1991, n. 2895)*	• Il diritto al compenso degli amministratori delle società di capitali è **implicitamente riconosciuto negli artt. 2364 e 2389** c.c., nei quali si prevede la sua determinazione nell'atto costitutivo, **nonché dall'art. 2392** che, in ordine all'adempimento dei loro doveri, richiama le norme del mandato (negozio che si presume oneroso). • Se manca una disposizione nell'atto costitutivo e l'Assemblea si rifiuta od omette di stabilire il compenso all'amministratore o lo determina in misura inadeguata, l'amministratore può richiedere al giudice la determinazione del suo congruo compenso.

CARICA DELL'AMMINISTRATORE

Artt. 60 e 95 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Cass., sent. 23.04.2021, n. 36362 - Cass., sent. 26.10.1996, n. 9368

L'Amministratore di una società può rivestire la carica di:
- Amministratore Unico;
- Consigliere di amministrazione;
- Presidente del Consiglio di amministrazione.

Di seguito si analizza il rapporto e la compatibilità tra carica e compenso.

La Corte di cassazione, con sent. 23.04.2021, n. 36362, è tornata sulla questione dell'incompatibilità della qualità di amministratore (Presidente del Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico o del Consigliere delegato - quest'ultimo ex circ. Inps 179/1989) con la qualifica di lavoro subordinato.

La Suprema Corte afferma che non può coesistere nella stessa persona la qualità di lavoratore dipendente con quella di Presidente del Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico in quanto viene meno il requisito necessario della separazione dei ruoli tra il subordinato e colui che è titolare del potere direttivo, di controllo e disciplinare.

Tuttavia, è possibile la coesistenza nella stessa persona della qualità di consigliere con quello di lavoratore dipendente, a condizione che ci sia un effettivo controllo da parte degli altri componenti il consiglio con la previsione di misure disciplinari, ove applicabili, alle violazioni commesse nell'esercizio del rapporto di lavoro subordinato.

Amministratore

Se Amministratore Unico (o Presidente del CDA) è Dipendente della stessa società: rapporto non compatibile.

Se Consigliere (non presidente) è Dipendente della stessa società: rapporto compatibile.

Condizioni

(Cass., sent. 23.04.2021, n. 36362 e 26.10.1996, n. 9368)

Le mansioni e le attività devono essere chiaramente distinte.

È necessaria la sussistenza di un effettivo rapporto di subordinazione rispetto al consiglio di amministrazione.

È necessario che l'amministratore sia assoggettato a un potere:
- direttivo;
- di controllo;
- disciplinare;

da parte degli altri componenti del consiglio di amministrazione.

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*